

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1217)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

(V. Stampato Camera n. 2027)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1985

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1985*

Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 del trattato stesso.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

NAIROBI TREATY
ON THE PROTECTION OF THE OLIMPIC SYMBOL

Adopted at Nairobi on september 26, 1981

CHAPTER I.
SUBSTANTIVE PROVISIONS

ARTICLE 1.

(Obligation of States).

Any State party to this Treaty shall be obliged, subject to Articles 2 and 3, to refuse or to invalidate the registration as a mark and to prohibit by appropriate measures the use, as a mark or other sign, for commercial purposes, of any sign consisting of or containing the Olympic symbol, as defined in the Charter of the International Olympic Committee, except with the authorization of the International Olympic Committee. The said definition and the graphic representation of the said symbol are reproduced in the Annex.

ARTICLE 2.

(Exceptions to the Obligation).

(1) The obligation provided for in Article 1 shall not bind any State party to this Treaty in respect of:

(i) any mark consisting of or containing the Olympic symbol where that mark was registered in that State prior to the date on which this Treaty enters into force in respect of that State or during any period during which, in that State, the obligation provided for in Article 1 is considered as suspended under Article 3;

(ii) the continued use for commercial purposes of any mark or other sign, consisting of or containing the Olympic symbol, in that State by any person or enterprise who or which has lawfully started such use in the said State prior to the date on which this Treaty enters into force in respect of that State or during which, in that State, the obligation provided for in Article 1 is considered as suspended under Article 3.

(2) The provisions of paragraph (1) (i) shall apply also in respect of marks whose registration has effect in the State by virtue of registration under treaty which the said State is a party to.

(3) Use with the authorization of the person or enterprise referred to in paragraph (1) (ii) shall be considered, for the purposes of the said paragraph, as use by the said person or enterprise.

(4) No State party to this Treaty shall be obliged to prohibit the use of the Olympic symbol where that symbol is used in the mass media for the purposes of information on the Olympic movement or its activities.

ARTICLE 3.

(Suspension of the Obligation).

The obligation provided for in Article 1 may be considered as suspended by any State party to this Treaty during any period during which there is no agreement in force the International Olympic Committee and the National Olympic Committee of the said State concerning the conditions under which the International Olympic Committee will grant authorizations for the use of the Olympic symbol in that State and concerning the part of the said National Olympic Committee in any revenue that the International Olympic Committee obtains for granting the said authorizations.

CHAPTER II.

GROUPING OF STATES.

ARTICLE 4.

(Exceptions to Chapter 1).

The provisions of Chapter 1 shall, as regards States party to this Treaty which are members of a customs union, a free trade area, any other economic grouping or any other regional or subregional grouping, be without prejudice to their commitments under the instrument establishing such union, area or other grouping, in particular as regards the provisions of such instrument governing the free movement of goods or services.

CHAPTER III.

FINAL CLAUSES

ARTICLE 5.

(Becoming Party to the Treaty).

(1) Any State member of the World Intellectual Property Organization (hereinafter referred to as "the Organization") or of the

International (Paris) Union for the Protection of Industrial Property (hereinafter referred to as "the Paris Union") may become party to this Treaty by:

(i) signature followed by the deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval, or

(ii) deposit of an instrument of accession.

(2) Any State not referred to in paragraph (1) which is a member of the United Nations or any of the Specialized Agencies brought into relationship with the United Nations may become party to this Treaty by deposit of an instrument of accession.

(3) Instruments of ratification, acceptance, approval and accession shall be deposited with the Director General of the Organization (hereinafter referred to as "the Director General").

ARTICLE 6.

(Entry Into Force of the Treaty).

(1) With respect to the three States which are the first to deposit their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, this Treaty shall enter into force one month after the day on which the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession has been deposited.

(2) With respect to any other State which deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Treaty shall enter into force one month after the day on which that instrument has been deposited.

ARTICLE 7.

(Denunciation of the Treaty).

(1) Any State may denounce this Treaty by notification addressed to the Director General.

(2) Denunciation shall take effect one year after the day on which the Director General has received the notification.

ARTICLE 8.

(Signature and Languages of the Treaty).

(1) This Treaty shall be signed in a single original in the English, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic.

(2) Official texts shall be established by the Director General, after consultation with the interested Governments, in the Arabic,

German, Italian and Portuguese languages, and such other languages as the Conference of the Organization or the Assembly of the Paris Union may designate.

(3) This Treaty shall remain open for signature at Nairobi until December 31, 1982, and thereafter at Geneva until June 30, 1983.

ARTICLE 9.

(Deposit of the Treaty.

— Transmittal of Copies. — Registration of the Treaty).

(1) The original of this Treaty, when no longer open for signature at Nairobi, shall be deposited with the Director General.

(2) The Director General shall transmit two copies, certified by him, of this Treaty to all the States referred to in Article 5 (1) and (2) and, on request, to any other State.

(3) The Director General shall register this Treaty with the Secretariat of the United Nations.

ARTICLE 10.

(Notifications).

The Director General shall notify the States referred to in Article 5 (1) and (2) of:

- (i) signature under Article 8;
- (ii) deposits of instruments of ratification, acceptance, approval or accession under Article 5 (3);
- (iii) the date of the entry into force of this Treaty under Article 6 (1);
- (iv) any denunciation notified under Article 7.

ANNEX

The Olympic symbol consists of five interlaced rings: blue, yellow, black, green and red, arranged in that order from left to right. It consists of the Olympic rings alone, whether delineated in a single color or in different colors.



TRADUZIONE NON UFFICIALE

TRATTATO DI NAIROBI
SULLA PROTEZIONE DEL SIMBOLO OLIMPICO

Adottato a Nairobi il 26 settembre 1981

CAPITOLO I.

DISPOSIZIONI SULLA SOSTANZA

ARTICOLO 1.

(Obbligo degli Stati).

Ogni Stato parte al presente Trattato ha l'obbligo, conformemente agli articoli 2 e 3, di rifiutare o di invalidare la registrazione come marchio e di proibire con misure adeguate l'uso, come marchio o altro segno, ai fini commerciali, di qualsiasi disegno che consista nel, o contenga il, simbolo olimpico, quale definito nello statuto del Comitato olimpico internazionale, tranne che dietro autorizzazione del Comitato olimpico internazionale stesso. La definizione e la rappresentazione grafica del citato simbolo sono riprodotti in Allegato.

ARTICOLO 2.

(Eccezioni all'obbligo).

(1) L'obbligo di cui all'articolo 1 non vincolerà alcuno Stato parte del presente Trattato nei confronti di:

(i) alcun marchio che consista nel, o contenga il, simbolo olimpico qualora tale marchio sia stato registrato in quello Stato prima della data di entrata in vigore del presente Trattato per quello Stato, o durante un periodo nel quale, nello stesso, l'obbligo di cui all'articolo 1 è considerato sospeso in virtù dell'articolo 3;

(ii) l'uso continuato per fini commerciali di un marchio o altro segno, che consista nel, o contenga il, simbolo olimpico, in tale Stato, da parte di una persona o impresa che abbia iniziato legalmente tale uso nello Stato citato prima della data in cui il presente Trattato entra in vigore nello Stato stesso o nel corso di un qualsiasi

periodo durante il quale, in quello Stato, l'obbligo di cui all'articolo 1 sia ritenuto sospeso in virtù dell'articolo 3.

(2) Le disposizioni di cui al paragrafo (1) (i) si applicano anche ai marchi la cui registrazione ha effetto nello Stato in virtù di una registrazione conforme ad un Trattato di cui tale Stato sia parte.

(3) L'uso, con l'autorizzazione della persona o dell'impresa di cui al paragrafo (1) (ii), è considerato, ai fini del citato paragrafo, come uso da parte della citata persona o impresa.

(4) Nessuno Stato parte del presente Trattato ha l'obbligo di interdire l'uso del simbolo olimpico se tale simbolo è impiegato dai mezzi di comunicazione di massa a fini informativi sul movimento olimpico o sulle sue attività.

ARTICOLO 3.

(Sospensione dell'obbligo).

L'obbligo di cui all'articolo 1 può essere considerato sospeso da uno Stato parte al presente Trattato durante qualsiasi periodo nel quale non esista alcun accordo in vigore tra il Comitato olimpico internazionale e il Comitato olimpico nazionale di tale Stato circa le condizioni alle quali il Comitato olimpico internazionale rilascia le autorizzazioni per l'uso del simbolo olimpico in tale Stato e relativamente alla quota di partecipazione di tale Comitato olimpico nazionale agli introiti che il Comitato olimpico internazionale ottiene rilasciando tali autorizzazioni.

CAPITOLO II.

RAGGRUPPAMENTO DI STATI.

ARTICOLO 4.

(Eccezioni al capitolo I).

Le disposizioni del capitolo I, nei confronti di Stati parte al presente Trattato che siano membri di una unione doganale, una zona di libero scambio, altri raggruppamenti economici o altri raggruppamenti regionali o subregionali, non pregiudicheranno i loro obblighi assunti in virtù dello strumento istitutivo di tale unione, zona o altro raggruppamento, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di tale strumento regolanti il libero movimento di beni o servizi.

CAPITOLO III.

CLAUSOLE FINALI.

ARTICOLO 5.

(Condizioni per divenire parti al Trattato).

(1) Ogni Stato membro dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (qui di seguito indicata come «l'Organizzazione») o della Unione internazionale (di Parigi) per la protezione della proprietà industriale (qui di seguito indicata come «Unione di Parigi») può divenire parte al presente Trattato mediante:

(i) la firma seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o

(ii) il deposito di uno strumento di adesione.

(2) Ogni Stato non ricadente tra quelli di cui al paragrafo (1) che sia membro delle Nazioni Unite o di una agenzia specializzata collegata alle Nazioni Unite può divenire parte al presente Trattato depositando uno strumento di adesione.

(3) Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione e adesione vengono depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione (qui di seguito indicato come «il Direttore generale»).

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore del Trattato).

(1) Nei confronti dei tre Stati che depositano per primi i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente Trattato entra in vigore un mese dopo il giorno in cui il terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione è stato depositato.

(2) Nei confronti di ogni altro Stato che depositi il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente Trattato entra in vigore un mese dopo il giorno in cui tale strumento è stato depositato.

ARTICOLO 7.

(Denuncia del Trattato).

(1) Ogni Stato può denunciare il presente Trattato con notifica indirizzata al Direttore generale.

(2) La denuncia ha effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica.

ARTICOLO 8.

(Firma e lingue del Trattato).

(1) Il presente Trattato è firmato in un unico originale nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

(2) I testi ufficiali sono determinati dal Direttore generale, dopo consultazioni con i governi interessati, nelle lingue araba, tedesca, italiana e portoghese, e nelle altre lingue che la Conferenza dell'Organizzazione o l'Assemblea dell'Unione di Parigi possono designare.

(3) Il presente Trattato rimane aperto alla firma a Nairobi fino al 31 dicembre 1982, e successivamente a Ginevra fino al 30 giugno 1983.

ARTICOLO 9.

(Deposito, trasmissione delle copie, registrazione del Trattato).

(1) L'originale del presente Trattato, una volta non più aperto alla firma a Nairobi, verrà depositato presso il Direttore generale.

(2) Il Direttore generale trasmetterà due copie del presente Trattato da lui certificate, a tutti gli Stati di cui all'articolo 5 (1) e (2), e, su richiesta, a ogni altro Stato.

(3) Il Direttore generale registrerà il presente Trattato presso il segretariato delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 10.

(Notifiche).

Il Direttore generale notificherà agli Stati di cui all'articolo 5 (1) e (2):

- i) le firme di cui all'articolo 8;
- ii) il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui all'articolo 5 (3);
- iii) la data di entrata in vigore del Trattato secondo l'articolo 6 (1);
- iv) ogni denuncia notificata in virtù dell'articolo 7.

ALLEGATO

Il simbolo olimpico consiste in cinque cerchi intrecciati: blu, giallo, nero, verde e rosso, disposti in questo ordine da sinistra a destra. Esso consiste dei soli cerchi olimpici, siano essi raffigurati in un unico colore o in colori differenti.